



*Settore III – Lavori pubblici, Patrimonio, Igiene pubblica, Urbanistica,
Edilizia, Ambiente, Trasporti*

Prot.n. 557 del 18/01/2023
Trasmesso a mezzo PEC

Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e.p.c. Alla Regione Marche

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio
- Dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile
- Direzione Ambiente e risorse idriche
- Direzione Protezione civile e sicurezza del territorio
- Dipartimento Sviluppo Economico
- Direzione Agricoltura e sviluppo rurale
- Settore Genio Civile Marche Nord
- Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere
regione.marche.servizioterritorio@emarche.it

ARPAM

- Dipartimento Area Vasta Nord - Servizio Territoriale di Ancona
arpam.avnord@emarche.it
- Dipartimento Area Vasta Sud - Servizio Territoriale di Macerata
arpam.avsud@emarche.it

ASUR Marche

- Area Vasta 2
areavasta2.asur@emarche.it
- Area Vasta 3
areavasta3.asur@emarche.it

Comune di Appignano (MC)
comune.appignano@emarche.it

Comune di Cingoli (MC)
protocollo@pec.comune.cingoli.mc.it

Comune di Treia (MC)
protocollo@pec.comune.treia.mc.it

Comune di Montecassiano (MC)
comune.montecassiano@emarche.it

Comune di Filottrano (AN)
comune.filottrano@emarche.it

Comune di Macerata
comune.macerata@legalmail.it

Provincia di Macerata
provincia.macerata@legalmail.it

Provincia di Ancona
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino
Centrale
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
le province di Ancona e Pesaro e Urbino
sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Tep Renewables (Appignano PV) S.R.L.
teprenewables.appignanopv@pec.it

OGGETTO: [ID: 8257] (V00940) Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2016, relativa al progetto: "Impianto fotovoltaico a terra (Agrivoltaico) collegato alla RTN Potenza nominale 28,48 MWp – AC 24,96 MVA in Località "Contrada Giacconi" – Comune di Appignano (MC). Codice MYTERNA n. 202101529. Proponente: TEP RENEWABLES (APPIGNANO PV) S.r.l.- **Trasmissione osservazioni.**

Spett.li,

in riferimento alla nota Prot. n.158956 del 16.12.2022, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 12426 del 16/12/2022, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Divisione V – Procedure di Valutazione Via e Vas ha comunicato per il progetto emarginato in oggetto, la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione della documentazione e il responsabile del procedimento, con la presente il Comune di Montefano trasmette le proprie osservazioni e riflessioni a riguardo.

Visti ed esaminati gli elaborati a corredo del progetto presentato dalla Ditta TEP RENEWABLES (APPIGNANO PV) S.r.l.

Appreso che il progetto localizzato nel Comune di Appignano (MC), in località "Contrada Giacconi", prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 28,48 MWp - AC 24,96 MVA che verrà realizzato in regime "agrivoltaico", si trova a confine con il territorio dello scrivente. Mentre parte del cavidotto MT di connessione di circa 9,5 Km, la cabina di trasformazione, la cabina di utenza e il nuovo raccordo alla RTN si trovano all'interno dei confini comunali.

Presto atto che l'area prevista per la localizzazione dell'impianto fotovoltaico, ubicata nel Comune di Appignano, è compresa, ai sensi dello strumento urbanistico comunale dello stesso Ente, interamente in zona omogenea AGRICOLA "E".

Vista l'entità dell'impianto, che supera di gran lunga l'estensione dei centri storici dei comuni locali fino ad eguagliare la superficie della zona industriale del Comune di Appignano, ci pare impossibile individuare delle opere di mitigazione efficaci. Piuttosto, per la soluzione proposta che consiste nella "realizzazione di una

siepe arbustiva con funzione di mitigazione dell'impatto", si può forse parlare del tentativo di mettere in atto una di mitigazione perimetrale per le aree strettamente limitrofe all'impianto. Pertanto resta irrisolta la mitigazione per i centri abitati dei comuni confinanti che da sempre hanno vissuto e osservato dai loro piccoli borghi le trasformazioni ad opera della natura durante le varie fasi dell'anno. Di fatto in questo contesto spiccatamente naturalistico nulla ha a che vedere con la matericità dei pannelli fotovoltaici che andranno inevitabilmente ad alterare un paesaggio con elevate qualità.

Oltre che una mancata sensibilità per il rispetto del panorama circostante il progetto dell'impianto propone delle soluzioni tecniche altamente invasive che inevitabilmente andranno a modificare il suolo sottostante con le fondazioni delle strutture dei pannelli e sistemi antropici di smaltimento delle acque, generando di fatto una modificazione della permeabilità del suolo ed una riduzione dei tempi di corrivazione della superficie scolante che a loro volta andranno ad incidere sul Torrente Fiumicello con un incremento del carico idraulico non indifferente.

Ciò significa che da un punto di vista idrogeologico aumenterà il rischio di nuove e ulteriori esondazioni come recentemente avvenuto a seguito degli eventi meteorologici del 15/09/2022. Questi aspetti danneggiano inevitabilmente il Comune di Appignano, in primis, ma si ripercuotono anche nei comuni a valle del reticolo idrografico superficiale interessato direttamente, incluso il Comune di Montefano, che nel caso di specie ha subito danni rilevanti a seguito del maltempo dello scorso settembre.

Resta comunque un'incognita l'effettiva produttività delle coltivazioni proposte, al di sotto dei pannelli, che inevitabilmente non saranno mai equiparabili ai prodotti locali provenienti da coltivazioni tradizionali e di conseguenza meno appetibili sul mercato, provocando un danno indiretto alla filiera produttiva locale.

Da un punto di vista progettuale le soluzioni proposte per le infrastrutture tecniche e le opere accessorie risultano prive di un adeguato approfondimento di dettaglio, nonché di valutazioni preliminari e soprattutto vi è un'evidente carenza dello studio del territorio. Basti pensare alla leggerezza con cui si propongono quasi 10 km di cavidotto che non tengono minimamente conto dell'enorme numero di essenze botanico-vegetazionali, ed in particolare delle querce secolari tipiche del paesaggio rurale marchigiano, che costeggiano le strade ed i confini tra le proprietà rurali, e le cui radici inevitabilmente andranno ad interferire con le opere proposte rischiando un inevitabile declino fisiologico degli esemplari presenti, destinati invece a vivere più della stessa opera. Tale scenario andrebbe ulteriormente a gravare sulle caratteristiche idrogeologiche del territorio, già indebolito dai recenti avvenimenti citati, e sulla stabilità delle strade che verrebbero inevitabilmente colpite da fenomeni di sconnessioni diffusi e la viabilità stessa ne risulterebbe penalizzata.

Per quanto riguarda le opere da realizzare nel comune di Montefano quali la cabina di trasformazione, la cabina utenza e gli elettrodotti di connessione alla RTN va precisato che sono inserite in un'area identificata, dallo strumento urbanistico, come zone agricole di salvaguardia paesistico ambientale, ed al contempo finite all'ambito di tutela paesaggistico del Torrente Monocchia, ai sensi dell'art. 142 D.Lgs n. 42 del 22/01/2004. In relazione alla destinazione agricola "EP" sopra indicata, si riporta di seguito quanto previsto dall'articolo 23 delle N.T.A. del Piano Regolatore Vigente:

Art.23 Zone agricole di interesse paesistico - EP -

[1] Le zone agricole denominate di interesse paesistico (tutela orientata) riguardano quelle parti del territorio agricolo dotate di requisiti paesistico-ambientali e/o storico-documentari di particolare valore in relazione e alla posizione emergente delle stesse (situazione di crinale con relative visuali panoramiche) e alla presenza di un paesaggio agrario con caratteristiche tradizionali integre sotto gli aspetti sia culturali che insediativi.

[2] In tali zone, ferme restando le prescrizioni di cui alle Zone Agricole Normali riportate nell'art. 22, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento delle costruzioni esistenti di cui alle lettere A), C), D), E) ed F) dello stesso art. 22 e di cui agli artt.28-31, riportanti specifica normativa di tutela.

[3] Tuttavia, su fondi di estensione non inferiore ad Ha 3,00 non dotati, alla data di adozione del Piano, di abitazione colonica o costruzioni di cui alla lettera A) dell'art. 22, o dotati di abitazione non più idonea sotto il profilo statico, igienico e funzionale, possono essere consentite, in alternativa alla ristrutturazione o/e ampliamento del fabbricato abitativo preesistente, nuove costruzioni di abitazioni purché la validità tecnico-economica dell'azienda sia attestata da un piano aziendale approvato dai

competenti organi regionali, fermi restando i disposti di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 13/1990 e fatti comunque salvi gli edifici tutelati dagli artt. 29 e 30 delle presenti norme.

[4] Le costruzioni di cui al punto A) del precedente art. 22 non potranno superare l'altezza massima di 7,50 ml.

[5] Le nuove costruzioni ammesse, considerato il valore paesistico-ambientale della zona, debbono essere realizzate con particolare attenzione alle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edilizia rurale tradizionale.

[6] La scelta delle aree, destinate all'edificazione di nuove costruzioni, nei soli casi ammessi dal presente articolo, sarà valutata secondo una serie di parametri tendenti al rispetto del paesaggio.

[7] Tali parametri potranno riguardare:

- a) zone di proprietà non tutelate (versanti o spartiacque non soggette a vincolo);
- b) presenza di reti tecnologiche nelle immediate vicinanze;
- c) aree di crinale già compromesse.

[8] Nel caso si debba scegliere per l'edificazione il crinale o zone tutelate analoghe si dovrà accompagnare la scelta da motivazioni adeguate e irrinunciabili.

[9] L'area di sedime delle nuove costruzioni nelle zone rurali ricadenti nelle zone agricole di interesse paesistico, all'interno del fondo di proprietà, dovrà essere posizionata in modo tale da limitare il più possibile l'impatto ambientale. A tale scopo, all'atto della presentazione degli elaborati per l'approvazione del progetto, va prodotto uno studio sull'impatto ambientale corredato da una relazione, da eventuali elaborati planimetrici e da una documentazione fotografica in cui si evidenzia l'area di proprietà ricadente in zona tutelata con il luogo prescelto per la costruzione, presa da una distanza tale da poter valutare un intorno significativo. La ripresa va fatta preferibilmente da punti di avvistamento panoramico. Tale documentazione sarà valutata dal Responsabile del procedimento, che esprimerà un parere in merito alla posizione prescelta.

[10] All'interno degli ambiti di tutela stabiliti dal PIANO sono vietati su tutte la zona EP, fatto salvo quanto previsto nelle presenti norme, i seguenti interventi:

1) In generale:

- a) l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piante di tipo produttivo-industriale; (resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. n. 6/2005 e successive integrazioni e modificazioni);
- b) nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi di recupero ambientale delle cave dismesse;

2) Per i crinali:

- a) interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) silos e depositi agricoli di rilevante entità;
- c) edifici ed impianti per allevamento zootecnici di tipo industriale;

3) Per le aree relative al paesaggio agrario di interesse storico-ambientale la demolizione dei manufatti agricoli che costituiscono bene culturale censiti dal presente PIANO.

Per quanto sopra citato gli unici interventi ammessi nell'area dove si prevede di realizzare la cabina di trasformazione e la cabina utenza sono indicati al punto 2 dell'art 23, dal quale si evince, che non è consentita la nuova edificazione salvo il rispetto delle condizioni di quanto previsto al punto 3, che nel caso specifico non sussistono. Anche in questo caso è carente la conoscenza degli strumenti urbanistici locali e del territorio tanto che il suolo viene definito come "principalmente pianeggiante" e pertanto le attività di scavo vengono individuate come "movimenti di terra non rilevanti", mentre trattasi di zone sub-collinari in pendenza che richiedono importanti opere di contenimento dei terreni per la realizzazione delle infrastrutture citate. A conferma di ciò i recenti avvenimenti meteorologici del 15/09/2022 risultano in contrasto con le dichiarazioni dei progettisti.

Inoltre le opere del cavidotto che interessano il tratto in prossimità della cabina di trasformazione entrano in interferenza con la stazione di sollevamento dell'Astea S.p.a., gestore del servizio idrico integrato del comune, che conduce i liquami del versante sud di Montefano al depuratore sito in Loc. Sambucheto. Questo è un aspetto che lascia presagire come la mancanza di un censimento delle opere e dei sotto servizi che potrebbero interferire con le previsioni di progetto sia invece una considerazione fondamentale per evitare di cadere in considerazioni superficiali. Si ritiene pertanto fondamentale il coinvolgimento dei gestori di pubblici servizi interferenti con le opere in previsione. Senza considerare gli aspetti riguardanti le possibili

problematiche generate da fenomeni di elettromagnetismo che andrebbero ad interessare le residenze circostanti. Fenomeni che lo scrivente non è in grado di rilevare ma che non sono stati sottoposti all'Ente competente Asur. Ciò non bastasse è stato previsto, da quanto appreso al tavolo tecnico del 13/01/2023, per il tratto finale di connessione alla RTN una linea in aereo che deve a sua volta attraversare le linee elettriche esistenti dopo che l'intero tratto è stato interrato per oltre 9 km, lasciando presagire ad una soluzione da manuale che non tiene conto delle esigenze reali del luogo.

La superficialità delle soluzioni progettuali può essere letta anche nella proposta delle opere di compensazione che non sono state minimamente adeguate e calibrate alla scala dell'opera e che si presentano come impossibili da valutare per questo Ente vista la genericità con cui sono state illustrate.

Un ulteriore aspetto di riflessione è che dal punto di vista paesaggistico, il progetto dell'impianto "agrivoltaico" risulta essere fortemente impattante per il territorio del Comune di Montefano nonché totalmente in contrasto con le proporzioni e la scala del territorio. Infatti i luoghi nei quali si prevede di realizzare le opere proposte rivestono una spiccata vocazione rurale, che da sempre qualifica e contraddistingue questo fondo valle. I comuni circostanti hanno fatto di questo territorio un motivo di vanto e hanno incentrato le loro politiche di sviluppo sulla conservazione ed il mantenimento dello stesso, che nel tempo è diventato un elemento chiave anche per lo sviluppo del turismo rurale locale. Il fondo valle in questione è uno dei pochi territori rimasti incontaminati dall'antropizzazione delle zone industriali, ad eccezione di alcune abitazioni rurali ad elevato pregio architettonico e compositivo censite nello strumento urbanistico ai sensi dell'art. 15 della L.R. 8 marzo 1990, n. 13, che da sempre contraddistinguono le attività svolte nelle campagne marchigiane. La qualità del paesaggio che si intende trasformare ricorda l'opera di Mario Giacomelli che nelle sue foto ha catturato quel carattere fortemente naturalistico della campagna marchigiana e che oggi viene sempre meno. Basti pensare che è prassi comune per la stampa utilizzare le foto di questa vallata per identificare il territorio agricolo della Provincia. Pertanto l'individuazione dell'area risulta fortemente inadeguata e totalmente incompatibile con le attività rurali circostanti che sarebbero fortemente penalizzate dalla realizzazione del progetto.

In conclusione per tutto quanto sopra illustrato il Comune di Montefano si **esprime negativamente** e valuta la proposta come **fortemente inadeguata per il territorio** circostante, in quanto, oltre agli aspetti indicati, in mancanza dei decreti di cui all'art. 20, comma 1 del D. Lgs. 199/2021, gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati esclusivamente nelle aree previste dall'art. 20, comma 8, lettera c-ter del D. Lgs. 199/2021, il quale è espressamente richiamato e fatto salvo dal comma 8, lettera c-quater del medesimo decreto, aggiunto in sede di novella dal D.L. 50/2022.

Montefano (MC), li 18/01/2023

Il Responsabile del Servizio
Ing. Tommaso M. Gaballo

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n.445, del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.